



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



IL SOVRAINDEBITAMENTO

LE NUOVE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (ex legge 3/2012 e successive modifiche), ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Alla disciplina, dalla recente riforma, sono state introdotte le nuove procedure: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata e l'esdebitazione del debitore incapiente.

COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

ovvero

- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

CHI PUÒ FARVI RICORSO?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Persone fisiche
- Società ed enti che non svolgono attività di impresa
- Imprenditori o enti privati non commerciali
- Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
- Professionisti
- Soci illimitatamente responsabili

COSA PUÒ FARE IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO?

- Può concludere con i creditori un concordato minore
- Può concludere con i creditori una ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Può accedere alla liquidazione controllata
- Può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate ex legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito:

<http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx>.

A CHI RIVOLGERSI

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

*c/o Segreteria dell'Ordine - 1° piano Palazzo di Giustizia
Corso di Porta Vittoria (Largo Biagi) - 20122 Milano*

@ EMAIL | occ@ordineavvocatimilano.it

✉ PEC | occ@cert.ordineavvocatimilano.it

☎ TEL. | 02 5492921

PER INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E SUI COSTI
www.ordineavvocatimilano.it

